

Tackling violent radicalization in penitentiary: the Central Investigative Unit of the Penitentiary Police

Prima di iniziare il mio intervento, desidero ringraziare gli organizzatori della conferenza per l'opportunità offertami e porgere i miei saluti a tutte le Autorità e alle persone presenti, con la viva speranza di fornire un valido contributo rappresentando le attività e le buone prassi sviluppatesi, in ambito penitenziario, nel campo della prevenzione della radicalizzazione all'estremismo violento.

I diversi attentati di violenza riconducibili al terrorismo islamico, a tutti tristamente noti, hanno inevitabilmente centrato l'attenzione di tutti i governi europei non solo sul contrasto di tali forme eversive ma anche sulla prevenzione delle stesse.

Tra i contesti più a rischio è stato identificato l'ambito penitenziario, tanto che il 5 ottobre 2017 con una specifica Risoluzione del Parlamento europeo, legata alla precedente del 25 novembre 2015, è stato raccomandato, per contribuire a prevenire la radicalizzazione violenta che è alla base della ramificazione del terrorismo, di impegnare i propri sforzi: nella formazione del personale, nell'intelligence penitenziaria e nell'attivare il dialogo interreligioso e l'assistenza psicologica.

Sollecitazioni del Parlamento europeo che nascono anche a seguito degli episodi di terrorismo che hanno avuto come responsabili soggetti che, dopo essere stati ristretti nelle carceri, hanno abbracciato la deriva radicale.

Per prevenire e contrastare la radicalizzazione violenta, intesa come fenomeno per cui una persona abbraccia idee tali da poterla indurre a compiere atti terroristici, l'Amministrazione Penitenziaria, da diversi anni, avvalendosi del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria assicura il monitoraggio dei detenuti ristretti per reati di terrorismo internazionale, o ad essi collegati, e dei soggetti segnalati in ambito penitenziario per rischio di proselitismo e radicalizzazione violenta in carcere.

Nell'ambiente penitenziario la sofferenza per la privazione della libertà, l'emarginazione sociale, l'insoddisfazione nei confronti del sistema giuridico e/o penitenziario, a cui può aggiungersi la pressione o violenza (fisica o psicologica) del gruppo e l'influenza di soggetti radicalizzati, sono elementi che possono acuire il sentimento di profondo isolamento e di emarginazione dei detenuti più deboli, generando un desiderio di appartenenza, di identità di gruppo, di tutela e di guida religiosa, che possono anche costituire sintomi di una radicalizzazione.

Per tali ragioni, in Italia, le persone detenute per il reato di associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (*art. 270 bis c.p.*) sono inseriti nel circuito penitenziario di Alta Sicurezza 2, che prevede la rigorosa separazione dalla restante popolazione detenuta. Va sottolineato che l'assegnazione a tale circuito non comporta alcuna *deminutio* nella titolarità dei diritti del detenuto, potendo soltanto implicare, come normativamente delineato, l'allocazione in sezioni particolarmente sicure, la sottoposizione a maggiore vigilanza e controlli ovvero l'adozione di speciali cautele nella fruizione dei processi trattamentali.

Oltre a queste misure finalizzate a ridurre i rischi di proselitismo di pericolosi sodalizi con le altre consorterie criminali, in considerazione del graduale aumento delle presenze di detenuti stranieri (*oggi circa 20.000, di cui 13.616 provenienti da Paesi tradizionalmente di religione musulmana, su una popolazione complessiva di oltre 60.000*), il D.A.P. ha perfezionato, nel corso degli anni, una serie di misure volte sia ad agire sull'accoglienza e l'integrazione, sia ad individuare, nel modo più precoce possibile, segnali di radicalizzazione violenta per prevenire e contrastare il fenomeno anche nei reparti detentivi che ospitano detenuti di media sicurezza.

Con riferimento a quest'ultima azione, la principale attività consiste, in un lavoro di osservazione, da parte del personale di front line, che

segnala l'esistenza di elementi che possono far supporre una eventuale adesione ad idee estremiste da parte di singole persone o di gruppi e, successivamente, in un attento monitoraggio individualizzato.

L'osservazione è condotta attraverso una attività di vigilanza generica, con l'obiettivo di *"registrare ciò che si vede"* e di fornire una accurata descrizione delle situazioni che possono essere collegabili a possibili processi di radicalizzazione in itinere o al rischio di proselitismo.

Al fine di dotare le strutture penitenziarie dei necessari spunti di valutazione, sono stati forniti dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria una serie di *"indicatori sulla radicalizzazione"*, estrapolati dal manuale realizzato dagli Stati Membri dell'Unione Europea, nell'ambito di un progetto contro la radicalizzazione (Manuale sulla radicalizzazione violenta - Commissione europea – Direzione Generale della Giustizia, Libertà e Sicurezza, 2008) che consentono, di orientare e focalizzare le situazioni meritevoli di attenzione per giungere alla definizione del profilo personologico del detenuto, potenzialmente esposto ad una azione di indottrinamento ideologico.

Per quanti sforzi possano compiersi nella catalogazione dei comportamenti sintomatici, risulta evidente l'impossibilità di prevedere compiutamente tutte le ipotesi o i fattori di rischio.

L'esperienza insegna che, trattandosi di un processo interiore, non necessariamente la via verso la radicalizzazione violenta passa per una evidente manifestazione esteriorizzata.

Per questi motivi nessuno degli indicatori è analizzato in modo isolato, la sua presenza costituisce, per il personale di Polizia penitenziaria, soltanto un semplice input diretto all'attuazione di una attività di vigilanza più attenta.

Infatti, al fine di evitare ogni forma di automatismo, che porti a equivocare attività riconducibili alla libera professione del culto con comportamenti pericoli, socialmente pregiudizievoli e sintomatici di

devianza estremista, solo dopo una rigorosa attività di analisi e aggregazione di dati e informazioni, condotta dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, anche attraverso le notizie ricavate nell'ambito del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, è disposta una attività di monitoraggio, che consiste in una osservazione individualizzata nei confronti del soggetto per il quale si ritiene possibile una adesione ad idee estremiste e una raccolta di notizie provenienti dal contesto penitenziario, alle quali si perviene attingendo informazioni legittimamente possedute dall'Amministrazione.

Le risultanze dell'analisi sono condivise, oltre che con il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalle sedi territoriali con la Prefettura e le altre Forze di Polizia.

Nella sostanza l'attività di monitoraggio condotta dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, con la collaborazione dei Nuclei Regionali e dei focalpoint locali del N.I.C., appositamente formati, si sviluppa su tre diversi profili di analisi, stabiliti in base al livello di rischio *ALTO*, *MEDIO* e *BASSO*.

Trattasi di processi operativi che non incidono sul trattamento del detenuto e sull'esecuzione della pena o delle misure cautelari detentive e che si coniugano con un'azione di prevenzione e sicurezza oltre che di osservazione penitenziaria, finalizzata ad un percorso trattamentale individualizzato.

In questo quadro si inserisce anche l'attività formativa che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria rivolge, già dal 2005, agli operatori penitenziari *front line* con l'obiettivo di fornire una migliore conoscenza della cultura islamica, al fine di evitare situazioni di polarizzazione che possano determinare nel detenuto una percezione di sentirsi vittima del sistema ed emarginato per la sua fede; una adeguata preparazione per consentire di decodificare ed individuare quegli elementi che possono essere sintomi di una

radicalizzazione in corso e attivare tutte le misure che possono essere utili ad interrompere un percorso di indottrinamento.

L'Amministrazione penitenziaria, oltre alle linee programmatiche in materia di prevenzione e contrasto all'islam radicale, ha dedicato attenzione, per assolvere al mandato istituzionale della rieducazione e recupero del detenuto, anche alle misure di **disimpegno**, inteso come programma di disindottrinamento che mira a ricondurre ad un islam non estremista che rifiuta l'azione violenta, senza pretendere la rinuncia ad un'ideologia radicale, e a programmi di **deradicalizzazione** che conducano all'abbandono dell'ideologia e della prassi terroristica in favore di una visione moderata democratica e pluralista o comunque meno conflittuale.

I programmi di depotenziamento e de radicalizzazione sono realizzati attraverso percorsi che, a tutela delle garanzie individuali, non assumono una connotazione religiosa.

Nella sostanza, si tratta di misure integrate che non guardano solo alla prevenzione e al contrasto del fenomeno terroristico, ma più in generale alla rieducazione e al recupero del reo, che richiedono l'apporto collaborativo, oltre che di tutti gli operatori penitenziari e dei soggetti pubblici e privati, soprattutto del detenuto.

D'altra parte, il recupero garantisce prevenzione, dal momento che è volto a scongiurare la continuazione/reiterazione oltre che la recrudescenza della condotta estremista posta in essere da parte dal detenuto...due facce della stessa medaglia.

La deradicalizzazione e il disimpegno sono, quindi, il frutto di percorsi personali e di scelte individuali che non costituiscono un obbligo per il detenuto ma certamente un dovere di fare per l'Amministrazione Penitenziaria.

Ed è proprio partendo da questa logica che la strategia posta in essere in tema di attivazione dei programmi di depotenziamento e de radicalizzazione si esplica attraverso l'offerta trattamentale: la buona pratica religiosa, l'istruzione, la formazione professionale e la possibilità di accedere al lavoro, per evitare l'alienamento del

detenuto e il suo possibile identificarsi con principi eversivi dell'ordine democratico come quelli a cui si ispirano i terroristi.

In Italia, infatti, l'ordinamento penitenziario prevede che il trattamento dei detenuti deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto nei confronti dei quali, qualora condannati, è attuata una osservazione scientifica della personalità che rileva le eventuali carenze fisiopsichiche e consente la formulazione di adeguati programmi di rieducazione degli individui e di reinserimento nella società.

Mi piace ricordare, in questo contesto, che l'art 27 del Regolamento di Esecuzione della legge penitenziaria, D.P.R. del 20 giugno 2000 n. 230, stabilisce che gli interventi trattamentali devono aiutare la persona nel cambiamento di quei fattori che sono di pregiudizio a una normale vita di relazione attraverso un percorso di carattere anche culturale e psicologico.

Ed è per questo che, anche prescindendo dalla posizione giuridica, nella comunicazione di attribuzione di un profilo di analisi per rischio radicalizzazione la direzione dell'istituto e in particolare l'area giuridico-pedagogica è sollecitata dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria alla presa in carico del detenuto per individuare ogni più idoneo strumento di intervento.

In questa maniera, tutte le professionalità, ognuna per l'aspetto di competenza, sono chiamati a comunicare costantemente fra loro e a scambiarsi informazioni, notizie e valutazioni per raggiungere una visione unitaria degli interventi da porre in essere, trasportando gli esiti in un programma individuale di trattamento che viene realizzato dall'équipe di osservazione e trattamento, presieduta dal direttore e composta dal funzionario giuridico-pedagogico, dal personale di polizia penitenziaria e dagli esperti ex art. 80¹.

Ed è partendo da queste sollecitazioni che le sedi penitenziarie possono stipulare dei protocolli locali, condividendoli con l'Amministrazione centrale, per attivare specifici programmi.

¹ Psicologo, criminologo, mediatore culturale, pedagogista, etc.

A mero titolo di esempio in alcuni istituti penitenziari sono in programmazione corsi di “*rieducazione religiosa*” che perseguono la re-islamizzazione, attraverso una predicazione non violenta che respinge il concetto di jihad. In un istituto penitenziario è stato realizzato un corso sulla gestione dell’aggressività a cui sono stati ammessi a partecipare i detenuti monitorati di 1 livello e che a breve sarà riorientato sulla specifica problematica della radicalizzazione violenta.

In altri si è agito puntando su progetti educativi e trattamentali individualizzati volti a creare un clima positivo in grado di ridimensionare le campagne di odio dei reclutatori.

Ma oltre a questi percorsi, portati ad esempio, particolare attenzione è dedicata, come momento cruciale di attuazione della strategia de radicalizzante, al primo contatto con la realtà penitenziaria, ossia al colloquio di primo ingresso e alla scelta allocativa in sezione che non deve essere considerato un semplice adempimento burocratico ma un vero individual assesment da curare anche nel corso della detenzione.

In realtà, alcuni casi, analizzati dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, hanno registrato che i detenuti si radicalizzano in presenza di una concomitanza di fattori tra cui quello di aggrapparsi a qualcuno più forte avendo la percezione di sentirsi discriminati o emarginati o in presenza di un fatto destabilizzante quali un lutto, un abbandono, etc.

Di conseguenza, l’allontanamento dal radicalizzatore dalla camera e/o dalla sezione e la presa in carico di entrambi i soggetti da parte dell’area giuridico pedagogica hanno dimostrato, in alcuni casi, una presa di distanza dalle ideologie estremiste.

In conclusione, le linee strategiche messe in campo dall’Amministrazione Penitenziaria si contraddistinguono per la loro tendenza ad agevolare la possibile precoce individuazione di un processo di radicalizzazione in atto, al fine di rendere più semplice l’intervento trattamentale in modo da far sentire il soggetto più

integrato e, quindi, disponibile a intraprendere un percorso di abbandono delle idee radicali.

Ma quanto posto in essere dall'Amministrazione penitenziaria da solo non può essere sufficiente, perché il lavoro di prevenzione della radicalizzazione e i percorsi di depotenziamento e deradicalizzazione dei detenuti necessitano della partecipazione dinamica e proattiva, all'azione rieducativa e di recupero del reo, di tutti gli attori, a tutti i livelli, pubblici e privati.

Emblematico in questo senso è l'art. 17 comma 1 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 rubricato come "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa" che ben si coniuga con l'azione di recupero di chi si avvicina a posizioni estremiste.